



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO II DGPROF ex DGRUPS

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “*Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 dell’11 febbraio 2014 concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute*” adottato ai sensi dell’art. 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 recante la “*Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978)*”;

VISTO il Decreto Interministeriale 7 agosto 1982, pubblicato nella G.U. n. 265 del 25 agosto 1982, concernente l’istituzione dei corsi di pronto soccorso per il personale marittimo;

VISTA la Legge 21 novembre 1985, n. 739 concernente l’adesione alla Convenzione del 7 luglio 1978 sugli standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW78) entrata in vigore per l’Italia il 26 novembre 1987 (G.U.n.275 del 24 novembre 1987);

VISTA la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la quale sono state approvate modifiche all’annesso alla suindicata Convenzione del 1978 (IMO STCW 95) in vigore dal 1/2/1997;

VISTO il Decreto Interministeriale 25 agosto 1997, pubblicato nella G.U. n. 215 del 15 settembre 1997, recante modifiche al succitato Decreto Interministeriale e concernente la certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili ed in particolare quanto previsto alla Tavola AVI/4 del Codice STCW95;

VISTO l’art. 6, comma 12, del d.Lgs.7 luglio 2011, n. 136 che dispone che i corsi di cui trattasi sono gestiti da strutture sanitarie pubbliche e le relative spese sono a carico dei richiedenti;

VISTA la ratifica della Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo (ILO-MLC, 2006) con Legge 23 settembre 2013, n.113, posta a garanzia dei particolari diritti a tutela della gente di mare;

VISTA la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

CONSIDERATA la necessità, ai fini di adeguare agli standard previsti, le procedure per il rilascio degli attestati di formazione professionale attraverso la certificazione ai sensi delle norme UNI EN

ISO 9001: 2008 alle strutture sanitarie pubbliche che ne fanno domanda, al fine di organizzare e svolgere i corsi “*Medical Care*” necessari all’acquisizione delle competenze e della certificazione previste dal Codice sull’addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi (Codice STCW) alla Regola VI/4 – Sezione A- VI/4 – Tavola A-VI/4-2, che stabilisce i requisiti minimi obbligatori relativi all’assistenza medica a bordo di navi mercantili “*Medical Care*”.

VISTA la Circolare Ministeriale del 7 aprile 2015 della DGPRESA protocollo 0012586 con la quale si richiede alle strutture sanitarie pubbliche già autorizzate dal Ministero della Salute, di voler presentare una nuova richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi “*Medical Care*” per conto del Ministero della Salute, alla luce di quanto previsto dalla precitata Direttiva 35/2012/CE;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con protocollo DGPRESA 0016102 dell’8 maggio 2015, dell’Azienda sanitaria S.S.T. Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL 12 Viareggio con la quale, ai sensi della predetta Circolare 7 aprile 2015, la stessa Azienda ha chiesto il nuovo riconoscimento della propria struttura sanitaria a svolgere ad organizzare corsi di assistenza medica per il personale navigante marittimo a bordo di navi mercantili con la collaborazione della Croce Verde Viareggio S.r.l. Servizio di Medicina del Lavoro;

VISTO, in particolare, il Regolamento per la disciplina dei corsi presentato S.S.T. Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL 12 “Viareggio”;

CONSIDERATO che detto Regolamento è conforme ai criteri predeterminati per l’effettuazione di detti corsi;

CONSIDERATA l’entità del bacino di utenza interessata alla frequenza dei suddetti corsi;

SENTITA la Commissione Medical Care, istituita con D.D.02/02/2010 e ricostituita con D.D.04/02/2015 competente in materia di riconoscimento delle strutture sanitarie pubbliche idonee a svolgere i corsi di cui al DM 25 agosto 1997 di assistenza medica a bordo di navi (“*Medical Care*”) per il personale navigante marittimo, ai fini della formazione del personale navigante marittimo, che nella seduta del 13/05/2015 ha espresso all’unanimità il parere positivo al riconoscimento della struttura in parola a svolgere i corsi “*Medical Care*” e ha stabilito che detto riconoscimento abbia la durata di anni tre, a far data del presente decreto, in conformità a quanto indicato nel manuale delle procedure di certificazione della qualità ISO 9001:2008;

ACQUISITO in data 13 maggio 2015 il parere favorevole della predetta Commissione Medical Care.

VISTO il Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

D E C R E T A

Art. 1

Il S. S. T. Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL 12 di “Viareggio”, sita in Via Aurelia, 335 a Lido di Camaiore, è riconosciuta struttura idonea, per la durata di anni tre, ad organizzare e svolgere, ai sensi della normativa citata in premessa, in collaborazione con La Croce Verde Viareggio s.r.l. Servizio di Medicina del Lavoro, corsi di assistenza medica a bordo di navi mercantili per il personale navigante marittimo, denominati “*Medical Care*” presso le sedi: Postazione a Mare Croce

Verde - Viale Europa - Viareggio; Croce Verde Medicina del Lavoro - Via Garibaldi, 208 – Viareggio e P.A. e Salvamento Croce Verde Viareggio - Via Garibaldi, 171 – Viareggio.

Art. 2

Il S. S. T. Servizio Sanitario della Toscana Azienda USL 12 di “Viareggio” in collaborazione con La Croce Verde Viareggio s.r.l. Servizio di Medicina del Lavoro si impegna a comunicare al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria annualmente l’attività svolta le date dei corsi e ogni variazione ritenuta rilevante in relazione all’attività autorizzata.

Art. 3

E’ annullato il precedente Decreto di autorizzazione ed è approvato l’annesso Regolamento per la disciplina dei corsi che forma parte integrante del presente decreto.

Roma 29 maggio 2015
Protocollo DGPRE 0018417

IL DIRETTORE GENERALE
* F.to dr. Raniero GUERRA)

*

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

dott.ssa Loredana Vellucci
l.vellucci@sanita.it

Funzionario Referente:
dott.ssa Irma Rita Guarneri
i.guarneri@sanita.it